

**Al Ministero dell'Interno,
Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari,
Piazza del Viminale, 1
00187 Roma, Italia.
affarilegislativi.prot@pec.interno.it**

Oggetto: Parere relativo alle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 1054/2020 in ordine alla sostituzione di tachigrafo di prima generazione con quello di nuova generazione.

Nell'interesse della **Ciraulo Traporti SRL** (C.F.: 02676980838) con sede legale in Capo D'Orlando (ME), Via Trassari SNC, e per essa il legale rappresentante pro tempore Ciraulo Giuseppe, nato in Svizzera (EE) in data 11/10/1970, con domicilio fiscale in Capo D'Orlando Via Consolare Antica, n. 725 (C.F.: CRLGPP70R11Z133H), ai fini della presente istanza elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gianfilippo Ceccio con studio in Messina, via Giordano Bruno, n. 106 (CF CCCGFI.69L12G234V – PEC avv.gianfilippoceccio@pec.giuffre.it – Fax: 090/695025)

PREMESSO

Che il Regolamento (UE) 1054/2020, ha introdotto misure relative al controllo dei veicoli coinvolti nel traffico transfrontaliero, volte a migliorare la sicurezza stradale e l'efficacia del controllo dei veicoli, ha stabilito il quadro per la gestione delle infrazioni nei casi di traffico transfrontaliero, con particolare attenzione a diversi aspetti, tra cui le modalità di rilevamento delle violazioni e la gestione delle sanzioni per le infrazioni commesse da veicoli in transito tra Stati membri.

Quest'ultimo stabilisce l'obbligo, entro il 31 dicembre 2024, di installare la nuova versione del tachigrafo intelligente per i veicoli con massa superiore a 3.5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale di merci o persone, dotati di tachigrafo analogico o digitale non intelligente.

Che, la Circolare Ministeriale Prot. n. 38985 del 27 dicembre 2024, emessa dal Ministero dell'Interno, ha introdotto importanti novità in materia di tachigrafi, con specifiche proroghe e esenzioni applicabili nel settore dei trasporti.

Tuttavia, a seguito di interlocuzione con il Comitato del trasporto stradale della DG-MOVE del 18 dicembre 2024, è stato concordato un periodo di "apprendimento didattico" di due mesi, fino al 28 febbraio 2025. Durante questo periodo, gli operatori che non hanno ancora effettuato l'aggiornamento dei tachigrafi non saranno sanzionati, con l'obiettivo di sensibilizzare e supportare le imprese nel completare l'adeguamento tecnologico richiesto.

La Circolare Prot. n. 38985 del 27 dicembre 2024 fornisce indicazioni per gli operatori del settore dei trasporti, offrendo un periodo di adattamento per l'installazione dei tachigrafi intelligenti G2V2 e specificando le esenzioni applicabili a determinate categorie di veicoli.



Nel caso specifico si pone il problema di stabilire l'irrogazione delle sanzioni nell'ipotesi dei veicoli del tipo autoarticolato, che dunque sono composti dal "trainante" ovvero il veicolo che esercita la trazione, e dal "trainato" indicante il veicolo agganciato a quest'ultimo, qualora il semirimorchio venga trasportato all'interno del territorio nazionale da un mezzo privo di tachigrafo intelligente, per poi essere riagganciato ad un ulteriore veicolo trainante finalizzato al trasporto internazionale e dotato di tachigrafo come previsto dalla normativa vigente.

Il problema sorge in virtù del fatto che, all'interno del Documento di trasporto, tali dinamiche relative alla gestione interna del trasporto non vengono specificate, così risultando solo la destinazione transfrontaliera della merce.

Ciò comporterebbe, in caso di verifica sul mezzo che opera nel territorio nazionale, da parte degli agenti preposti, l'irrogazione di sanzioni illegittime, non essendo lo stesso devoluto al trasporto transfrontaliero, bensì nazionale.


A tal proposito, riteniamo che sia opportuno fornire un quadro chiaro per evitare l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative al caso di specie.

Cordiali saluti.

Messina, li 07/03/2025

Per adesione

Giuseppe Ciraulo


CIRAULO TRASPORTI S.R.L.
Via Trassari, sn
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
☎ 0941 956010 - P.I. 02 676 980 838
ISCR ALBO TRASPORTATORI
ME/8504841/H

Avv. Gianfilippo Ceccio

